

STATUTO  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
<< MANI IN TERRA >>

**ART. 1\***  
**(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata: <<Mani in Terra>> assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Redipuglia n. 29 nel Comune di Vigonovo (VE)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2\***  
**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato << Mani in Terra >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5\***  
**(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'inclusione di soggetti in condizioni di handicap e disagio sociale.

L'associazione per perseguire la sua missione fonda la sua direttrice sul principio dell'Agricoltura Sociale ed ha lo scopo di svolgere attività di solidarietà a favore di persone svantaggiate.

Essa opera con la finalità di riattivare nelle comunità locali il legame con la terra e le pratiche rurali intese quali giacimenti di occupazione, integrazione sociale e cura del territorio.

Nello specifico l'associazione si adopererà per:

- Sperimentare un nuovo modello di rete locale di comunità che riconnetta persone, terra e luoghi di lavoro e che possa funzionare come campo di prova del cambiamento per ripensare in modo più ampio i principi di funzionamento delle comunità locali;
- Sviluppare il potenziale di integrazione lavorativa e sociale di tali esperienze per riprodurlo in molte piccole realtà in rete caratterizzate anche dall'accoglienza di persone in condizioni di svantaggio sociale e relazionale partendo dal principio che nell'Agricoltura Sociale non esiste emarginazione perché la "Natura accoglie tutti e non giudica";
- Valorizzare la cultura e le produzioni agro-alimentari locali anche attraverso attività di educazione, formazione ed informazione, promozione;
- Promuovere il consolidamento di un'economia locale socialmente sostenibile e responsabile, al fine di diffondere un'idea di benessere che sappia valorizzare la qualità delle relazioni tra le persone con il proprio territorio;
- Sviluppare il rapporto tra pratiche agricole ed esperienze educative e culturali come occasioni di integrazione con l'ambiente naturale e con le persone in condizione di disagio o svantaggio;
- Promuovere la coesione tra familiari di soggetti portatori di handicap al fine di organizzare e coordinare le iniziative dirette all'assistenza, la cura, la riabilitazione e l'inserimento sociale dei loro congiunti;
- Raccogliere e divulgare informazioni e conoscenze relative alla cura e prevenzione delle situazioni di handicap, evidenziando gli aspetti sociali e psicologici che da queste conseguono, agevolando lo scambio di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sociali tra le famiglie interessate ed il territorio.

L'Associazione si propone pertanto per il raggiungimento delle finalità di svolgere le seguenti attività:

- Organizzare convegni, riunioni, conferenze rivolti a far conoscere all'esterno la propria esistenza ed i propri scopi sollecitando la raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini istituzionali;
- Offrire temporaneo sostegno ai familiari portatori di handicap organizzando direttamente attività ricreative ed occupazionali, alternative e/o complementari a quelle già prestate dai centri di accoglienza ;
- Condurre Borse lavoro per persone svantaggiate in collaborazione con il S.I.L. dell'Aulss;
- Realizzare percorsi educativi per studenti delle scuole dell'obbligo in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o con animatori e gruppi parrocchiali ;
- Promuovere iniziative culturali, formative ed educative rivolte ai propri soci ed alla cittadinanza su tematiche connesse allo scopo sociale;
- Favorire sostegno, partecipazione e promozione di iniziative solidaristiche tra cittadini;
- Organizzare eventi ricreativi e di aggregazione sociale;

- Produrre materiali informativi e di approfondimento;
- Partecipare ad organi di rappresentanza e coordinamento del terzo settore nonché ai piani di zona socio-sanitari Regionali per la programmazione ed attuazione di programmi in campo sanitario e socio-assistenziale;
- Promuovere e sostenere ogni tipologia di iniziativa che concorra al raggiungimento dello scopo sociale.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

### **ART. 6\*** **(Ammissione)**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti i soci dovranno attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

### **ART. 7** **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario
- consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

- La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, tale quota dovrà essere rateizzata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

**ART. 8\***  
**(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

**ART. 9\***  
**(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 10**  
**(L'assemblea )**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART.11**  
**(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **ART. 12 (Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **ART. 14\* (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 15\***  
**(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

**ART. 16\***  
**(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti e/o di privati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio .

### **ART. 18 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

### **ART. 21\* (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **ART. 22 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 23 (Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **ART. 24\* (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

## **ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 27\***  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 28**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.